

Codice A1502B

D.D. 2 febbraio 2022, n. 51

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COLLEGIO CARLO ALBERTO PER L'UTILIZZO DEI DATI DELLA BANCA DATI STATISTICA "RAPPORTI DI LAVORO".



ATTO DD 51/A1500A/2022

DEL 02/02/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COLLEGIO CARLO ALBERTO PER L'UTILIZZO DEI DATI DELLA BANCA DATI STATISTICA "RAPPORTI DI LAVORO".

Premesso che:

- i. in base all'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, la regione piemonte promuove e realizza l'attività permanente di analisi del mercato del lavoro anche attraverso convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché esperti in materia di mercato del lavoro;
- ii. alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro competono:
 - l'attività di indirizzo e coordinamento in materia di integrazione tra politiche attive e passive del lavoro;
 - il raccordo tra politiche del lavoro e della formazione professionale, programmazione del sistema dei servizi per l'impiego per quanto di competenza regionale;
 - il monitoraggio e analisi del mercato del lavoro e di rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese;
- iii. presso la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche del lavoro, opera l'Osservatorio mercato del lavoro che ha elaborato e gestisce la banca dati statistica sui rapporti di lavoro attivati nella Regione Piemonte, per le finalità in precedenza esposte.

Visto che lo schema di convenzione con il Collegio Carlo Alberto allegato alla presente determinazione, con il quale vengono definite le modalità di trasmissione dei dati relativi ai rapporti di lavoro attivati in Piemonte;

atteso che compete al direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro la sottoscrizione della convenzione con il Collegio Carlo Alberto, in quanto delegato dalla Giunta quale titolare dei dati personali tratti nell'ambito di SIL (Sistema Informativo Lavoro);

preso atto della DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17

ottobre 2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 14 della L.R. n. 34/2008, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- L.R. n. 14/2014, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

- I. Di approvare lo schema di convenzione con il Collegio Carlo Alberto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante della stessa e avente a oggetto "Convenzione per l'utilizzo dei dati della banca dati statistica "Rapporti di lavoro" da parte del Collegio Carlo Alberto";
- II. di stabilire che alla successiva sottoscrizione della convenzione provvederà il direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro in quanto titolare dei dati personali trattati da SIL (Sistema Informativo Lavoro).

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e nn è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI DATI ELEMENTARI DELLA BANCA DATI STATISTICA "RAPPORTI DI LAVORO" DA PARTE DEL COLLEGIO CARLO ALBERTO.

CONVENZIONE TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in persona del Direttore Arturo Faggio, domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, Via Magenta, 12, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

COLLEGIO CARLO ALBERTO (di seguito "Soggetto fruitore"), con sede in Piazza Arbarello, 8, Torino (C.F. 94049090015), nella persona di _____, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso il Collegio Carlo Alberto, in qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro competono:
 - o l'attività di indirizzo e coordinamento in materia di integrazione tra politiche attive e passive del lavoro;
 - o il raccordo tra politiche del lavoro e della formazione professionale, programmazione del sistema dei servizi per l'impiego per quanto di competenza regionale;
 - o il monitoraggio ed analisi del mercato del lavoro e di rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese;
- presso la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche del lavoro, opera l'Osservatorio mercato del lavoro che ha elaborato e gestisce la banca dati statistica sui rapporti di lavoro attivati nella Regione Piemonte, per le finalità in precedenza esposte;
- il "Soggetto fruitore" ha, tra le sue finalità, la ricerca volta ad analizzare il comportamento dei lavoratori e delle imprese in relazione ai diversi aspetti del mercato del lavoro;
- nell'ambito delle proprie finalità il "Soggetto fruitore" sviluppa rapporti con altre istituzioni e organismi nazionali e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca con enti pubblici e privati.

VISTI

- il Regolamento Europeo n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e in particolare gli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 12 (Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), 24 (Responsabilità del titolare del trattamento), 28 (Responsabile del trattamento), 32 (Sicurezza del trattamento);
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare gli artt. 3 bis (Uso della telematica), 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) e 18 (Autocertificazione);
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), comma 2;

- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – “Codice dell’amministrazione digitale” (d’ora in avanti CAD), così come modificato dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 179;
- **D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33** contenente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **Il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 02 luglio 2015** che ha dettato le nuove “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” in vista della nuova formulazione dell’art 58 del Cad e che, nelle more della definizione da parte dell’Agid degli standard di comunicazione e regole tecniche:
 - ✓ ha dettato le misure necessarie a cui devono attenersi nel frattempo le Pubbliche amministrazioni;
 - ✓ ha stabilito che le convenzioni già predisposte dalle amministrazioni nel rispetto del precedente parere del Garante del 04 luglio 2013 debbono ritenersi conformi alle misure già individuate “anche al fine di garantire il rispetto del **principio di semplificazione**”.

CONSIDERATO

- che le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare l’accesso e la fruizione dei dati trattati;
- che si ravvisa la necessità di disciplinare le modalità di consultazione dei dati contenuti nel database “rapporti di lavoro” da parte del “Soggetto fruitore” per l’adempimento di compiti istituzionali, ovvero per scopi statistici e di ricerca scientifica per progetti specifici, nel rispetto della normativa in materia di Amministrazione Digitale e di riservatezza.

TENUTO CONTO

- delle “**Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni**” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’art. 58 comma 2 del CAD, datate giugno 2013, che forniscono le indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle convenzioni-quadro con l’indicazione del contenuto minimo della stessa;
- delle Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni emanate dall’AgID il 26 aprile 2016.

VISTE

- la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847 “*Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009;*”
- D.G.R. 28 settembre 2018, n. 1-7574 “*Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informativa.*”
- D.G.R. 9 agosto 2019, n. 1-192 “*Ulteriori adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Approvazione linee guida in materia di protezione dei dati, corredate dagli elenchi delle minacce per Valutazioni di Impatto sulla Protezione dei dati (DPIA) e delle misure tecniche organizzative*”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità

Il Direttore “pro tempore” della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro (di seguito Il Direttore regionale), in quanto delegato dalla Giunta (titolare dei dati personali trattati nell’ambito di SIL),

mette a disposizione del “Soggetto fruitore”, i dati elementari contenuti della banca dati statistica “rapporti di lavoro”, basata sui flussi delle comunicazioni obbligatorie del Piemonte, con le modalità e alle condizioni indicate nella presente convenzione.

I dati di cui sopra sono forniti al “Soggetto fruitore” esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero per scopi statistici e di ricerca scientifica per progetti specifici.

Articolo 2 - Modalità di attuazione

I dati sono resi disponibili attraverso un collegamento FTP (*File Transfer Protocol*), un protocollo di livello applicazioni per la trasmissione dei dati tra *host* basato su TCP e con architettura di tipo *client-server*.

I dati sui rapporti di lavoro saranno forniti in una delle due seguenti modalità:

- ✓ in forma anonimizzata, privi dei dati identificativi, per scopi statistici;
- ✓ in chiaro per progetti specifici, per i quali è il “Soggetto fruitore” a fornire l’elenco dei soggetti cui abbinare le informazioni relative ai rapporti di lavoro e comunque privi dei dati identificativi;

Il responsabile “pro tempore” dell’Osservatorio mercato del lavoro è la persona delegata dal Direttore per le operazioni di fornitura dei dati, nei limiti imposti dalla presente Convenzione.

Le procedure operative per accedere al servizio sono definite nell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 3 - Oneri economici

La presente Convenzione non comporta oneri per il “Soggetto fruitore”.

Rimane onere del “Soggetto Fruitore” documentare e garantire l’utilizzo di dotazioni strumentali, tecnologiche ed organizzative idonee a garantire i necessari livelli di sicurezza nel trattamento dei dati.

Articolo 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione, con facoltà di rinnovo previa richiesta scritta del soggetto fruitore da presentarsi a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 5 - Utilizzo dei dati

Il “Soggetto fruitore” assicura il regolare e corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa.

Il “Soggetto fruitore” assume i seguenti obblighi in merito al trattamento dei dati acquisiti dalla banca dati “rapporti di lavoro”:

- ✓ utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- ✓ garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati;
- ✓ s’impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso;

- ✓ citare la fonte nei testi, nelle pubblicazioni e/o qualsiasi altra forma di divulgazione che utilizzano in tutto o in parte le informazioni contenute nella fornitura richiesta;
- ✓ garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente al personale designato dal fruitore quali incaricati del trattamento dei dati;
- ✓ designa, in quanto titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione da parte della Direzione, nell'Allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, gli Incaricati e l'eventuale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

Il Direttore regionale non assume alcuna responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e non pertinente dei dati estratti.

Articolo 6 - Disponibilità del Servizio

La Direzione regionale ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate. La Direzione regionale ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico e fornirà al "Soggetto fruitore" adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Nessuna responsabilità potrà gravare sulla Direzione per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

Articolo 7 - Titolarità del dato

Il titolare dei dati forniti è la Giunta regionale, il delegato è il Direttore pro tempore della Direzione. Il Fruitore non può in alcun caso cedere a terzi i dati a cui ha accesso attraverso la presente convenzione.

Articolo 8 – Controversie

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Articolo 9 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente dalle parti, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, dell'art. 39 del DPR 131/1986, e degli artt. 2 e 4 dell'Allegato Tariffa Parte II al sopra citato Decreto.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del DPR del 26/10/1972 n. 642.

L'importo, assolto in modo virtuale, è da intendersi a carico delle Parti in misura eguale. Il relativo corrispettivo, quantificato in base alla normativa vigente, sarà comunicato dall'Erogatore al Fruitore all'indirizzo di posta elettronica certificata secondo quanto indicato nell'allegato tecnico.

Per la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

Il Direttore
 F.to _____
 (Arturo Faggio)

Per L'Ente
 Firma del legale rappresentante
 F.to _____

Nome e Cognome
 (_____)

Data della sottoscrizione

Allegato Tecnico allo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e il Collegio Carlo Alberto per l'utilizzo della banca dati statistica dei rapporti di lavoro.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La banca dati statistica “rapporti di lavoro” ha come fonte informativa i flussi delle comunicazioni obbligatorie on line che, attraverso il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), confluiscono nel data warehouse denominato Stampe Selettive, il sistema gestionale dei Centri per l'Impiego.

I dati amministrativi delle comunicazioni obbligatorie sono soggetti a procedure ETL (*Extract, Transform, Load*) al fine ottenere informazioni statistiche che confluiscono nella banca dati “rapporti di lavoro”.

I dati e la modalità di distribuzione della banca dati “rapporti di lavoro” avviene nella sola versione **anonimizzata**.

MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DEI DATI E REGOLE DI SICUREZZA

I dati richiesti saranno organizzati in file e trasferiti attraverso un collegamento FTP (*File Trasfer Protocol*), protocollo utilizzato a livello applicativo, basata sull'architettura di tipo *client/server* e che utilizza due canali TCP (*Transmission Control Protocol*) separati ma che agiscono in parallelo:

- una connessione di controllo;
- una connessione dati.

La prima è usata per spedire le informazioni di controllo tra *client* e *server*, come l'identificazione dell'utente, password (ecc.). La seconda connessione è quella effettivamente utilizzata per il trasferimento dei file.

Il protocollo FTP, essendo un modello di tipo *client/server*, è la macchina *host* ad avere funzioni di *server* attraverso l'esecuzione di uno specifico programma. L'accesso al FTP *server* avviene mediante un sistema di autenticazione basato su credenziali.

Anche la connessione del *client* si basa su un apposito software capace di connettersi al *server* e scaricare/caricare i file.

In termini di sicurezza il protocollo FTP utilizza la cifratura SSL (*Secure Sockets Layer*) il cui algoritmo permette il trasferimento sicuro dei dati.

Essendo il paradigma adottato nel protocollo FTP di tipo *client/server*, non è possibile per un *client* stabilire una connessione FTP verso una qualsiasi macchina. È necessario che il *server* sia opportunamente configurato per accettare la connessione e operare il trasferimento dei file.

Il “Soggetto fruitore” s'impegna a informare tutto il personale abilitato della necessità di adottare le opportune cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e a informare i soggetti abilitati ad accedere all'applicazione.

